

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1958

**Ammissibilità ai concorsi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, del personale delle segreterie universitarie avente titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori e per il quale non siano stati ancora emanati i relativi provvedimenti.**

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 disciplina le condizioni di ammissibilità ai concorsi, di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C.

In particolare la lettera c) del comma primo del sopracitato articolo 4 prevede che ai detti concorsi possono partecipare gli impiegati nominati nel ruolo di appartenenza anche dopo il 31 dicembre 1951, purchè alla data di pubblicazione del decreto, che indice l'esame, abbiano maturato l'anzianità prescritta dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, per gli esami di merito distinto per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A e IX di gruppo B e per l'esame di di concorso per la promozione al grado XI di gruppo C.

Ora, in sede di applicazione della suddetta norma nei confronti dei ruoli organici statali delle Segreterie universitarie, si è riscontrata una particolare situazione in rapporto alla mancata attuazione, nei confronti del personale stesso, delle disposizioni sui ruoli speciali transitori.

È da chiarire al riguardo come la maggior parte del personale predetto, anteriormente alla nomina nei citati ruoli organici statali, era in servizio non di ruolo nelle Università e istituti di istruzione superiore, a carico dei rispettivi bilanci e non rivestiva la qualifica di dipendente statale non di ruolo. Questa particolare condizione giuridica ha sinora impedito una concreta applicazione delle disposizioni sui ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni, nonostante che l'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, abbia di-

chiarato la estensione delle disposizioni stesse al personale di cui trattasi.

Ciò comporta per numerosi appartenenti ai ruoli organici delle Segreterie universitarie la impossibilità di partecipare, per carenza di anzianità, ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

A ciò si aggiunga che ai concorsi in parola potranno per contro partecipare alcuni dipendenti, già in servizio presso altre Amministrazioni e di recente entrati nei ruoli organici delle Segreterie universitarie, a favore dei quali è valutabile l'anzianità di ruolo speciale transitorio, loro spettante in relazione al collocamento a suo tempo attuato da parte delle Amministrazioni di provenienza: circostanza, questa ultima, che viene ad aggravare l'ingiusta posizione di inferiorità in cui trovasi il personale a favore del quale non può disporsi analogo provvedimento.

Mentre sta per essere concretato un complesso di particolari norme in virtù delle quali il personale universitario non insegnante potrà vedere soddisfatte nel miglior modo possibile la sua aspirazione per l'applicazione delle disposizioni sui ruoli speciali transitori, è parso opportuno provvedere d'urgenza alla situazione di coloro che trovansi, per le ragioni anzidette, a non poter prendere parte al concorso esame col-

loquio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

All'uopo con l'unito disegno di legge si stabilisce che, ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dall'articolo 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, per l'ammissione ai concorsi per esame speciale previsti dall'articolo 1 del decreto stesso, il personale che alla data del 1° maggio 1948, trovavasi in servizio non di ruolo nelle Segreterie universitarie e per il quale non sia stato ancora adottato formale provvedimento di collocamento nei ruoli speciali transitori in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, è considerato come effettivamente collocato nei ruoli speciali transitori, corrispondenti alle categorie di impiego non di ruolo cui rispettivamente apparteneva dalla data in cui ha maturato il titolo al collocamento stesso.

Poichè taluni dipendenti universitari, non avendo ottenuto l'applicazione alle norme sui ruoli speciali transitori, possono non aver presentato domanda, ritenendo che l'Amministrazione li avrebbe esclusi, si prevede anche che, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli interessati possano chiedere di prendere parte ai concorsi già indetti, ma non ancora espletati alla data stessa.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dall'articolo 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e dall'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi per esame speciale previsti dall'articolo 1 del decreto stesso, il personale di ruolo che, alla data 1° maggio 1948, trovavasi in servizio non di ruolo nelle Segreterie universitarie e per il quale non sia stato ancora adottato formale provvedimento di collocamento nei ruoli speciali transitori in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, è considerato come effettivamente collocato nei ruoli speciali transitori corrispondenti alle categorie di impiego non di ruolo, cui rispettivamente apparteneva alla data in cui ha maturato il titolo al collocamento stesso.

Per partecipare ai concorsi per esame speciale che siano stati indetti, ma non ancora espletati, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati dovranno produrre domanda entro 15 giorni dalla data stessa.